



Cassazione civile (ord.), sez. I, 31/01/2023, n. 2866 [Marchi registrati - Domande di accertamento della nullità di marchio registrato e di risarcimento dei danni per la contraffazione dei marchi nazionali e comunitari «Errea», «RA» e «RA ERREA» SPORT]

Marchi registrati - Domande di accertamento della nullità di marchio registrato e di risarcimento dei danni per la contraffazione dei marchi nazionali e comunitari «Errea», «RA» e «RA ERREA» SPORT, utilizzati per contraddistinguere prodotti di abbigliamento nel settore sportivo - Rigetto - Appello - Rigetto - Assenza del dedotto pericolo di confondibilità tra il segno «RA», di titolarità del convenuto, e quelli attorei - Diversità dei settori di riferimento - Elementi denominativi dei segni aventi caratteristiche grafiche non identiche e non coincidenti - Ricorso - Rigetto - Marchi complessi - Corretta individuazione degli elementi distintivi dei marchi attorei - Elemento rappresentato dalle lettere «RA» ritenuto trascurabile.

ORDINANZA

(Presidente: dott. Genovese Francesco Antonio - Relatore: dott. Catalozzi Paolo)

sul ricorso iscritto al n. 33398/2019 R.G. proposto da

Errea Sport s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Caneva, Nicoletta Colombo e Raffaele Sgambato, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via Po, 28

- ricorrente -

contro

Altamura Rosario

- intimato -

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4191/2019, depositata il 23 agosto 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal Consigliere Paolo Catalozzi;

RILEVATO CHE:

- la Errea Sport s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 23 agosto 2019, di reiezione dell'appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di accertamento della nullità del marchio registrato di titolarità di Altamura Rosario e di condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per contraffazione dei marchi nazionali e comunitari «Errea», «RA» e «RA ERREA» SPORT" di cui essa ricorrente era titolare per le classi nn. 18, 24, 25 e 28 relativamente a prodotti dell'abbigliamento;
- la Corte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado aveva disatteso le domande dell'attrice sul fondamento dell'assenza del dedotto pericolo di confondibilità tra il segno «RA», di titolarità del convenuto, e quelli di titolarità dell'attrice medesime, nonché del fatto che mentre questi ultimi erano utilizzati per contraddistinguere prodotti di abbigliamento e borse che attenevano al settore sportivo, quello contestato era utilizzato per borse, scarpe e prodotti, valigie in pelle che esulavano da tale settore;
- ha, quindi, disatteso il gravame dell'appellante condividendo la valutazione del Tribunale e sottolineando che il nucleo distintivo del segno dell'attrice non poteva essere rinvenuto nella sua componente denominativa «RA», del tutto evanescente e individuabile solo all'esito di un'attenta osservazione, e che, inoltre, gli stessi elementi denominativi dei segni in comparazione presentavano caratteristiche grafiche non identiche e non erano coincidenti neanche sotto il profilo fonetico, attesi i diversi modi di esprimere il segno in relazione alla lettura unitaria o separata delle singole lettere dell'alfabeto che lo componevano, e a quello visivo, stante la differenza dei caratteri utilizzati;
- il ricorso è affidato a tre motivi;
- Altamura Rosario non spiega alcuna difesa;
- la ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 12, lett. b), e 25 cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata respinto la domanda di nullità del marchio del convenuto sul fondamento che tra gli elementi figurativi e distintivi che componevano i segni azionati prevasse quello figurativo caratterizzato dalla figura romboidale benché, trattandosi di marchi complessi, avrebbe dovuto essere accertata, all'esito di un loro esame parcellizzato, la presenza di due «cuori» e la comparazione con il marchio dell'Altamura avrebbe dovuto essere condotta con riferimento a ogni loro singola componente;
- con la medesima doglianza lamenta la mancata valorizzazione dell'elemento alfabetico che caratterizzava i suoi marchi e delle somiglianze concettuali e fonetiche tra i segni in comparazione;
- si duole, infine, del fatto che la Corte di appello ha escluso che il marchio dell'Altamura fosse nullo per difetto di novità benché il rischio di confusione emergesse dall'affinità dei prodotti contraddistinti dai marchi in esame e dall'accentuato carattere distintivo dei marchi azionati a motivo della loro notorietà;

- con il secondo motivo deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 20, lett. b), e 22 cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di contraffazione e ha omesso di pronunciare le richieste sanzioni civili di cui agli artt. 124, 125 e 126 cod. prop. ind.;
- con l'ultimo motivo censura la sentenza di appello per violazione ed errata applicazione dell'art. 2598 cod. civ., nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un illecito concorrenziale confusorio;
- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;
- se è vero che, come sostenuto dalla ricorrente, in presenza di un marchio complesso, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti (Corte Giust. UE 18 settembre 2014, C308/13 P e C-309/13 P, Società Italiana Calzature / UAMI; Corte Giust. UE 3 settembre 2009, C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur v Koipe; Corte Giust. UE 12 giugno 2007, C[^]334/05 P, UAMI/Shaker; in tal senso, anche, più recentemente, Trib. UE 8 febbraio 2019, T-67/17, Serendipity e a./ EUIPO - CKL Holdings);
- da ciò consegue che la decisione della Corte di appello, nella parte in cui ha individuato nei marchi dell'attrice due elementi distintivi caratterizzanti - consistenti nella figura romboidale e nella denominazione «Errea» -, ritenendo trascurabile l'elemento rappresentato dalle lettere «RA» e ha affidato la valutazione di confondibilità all'esame di tali elementi distintivi, ha fatto corretta applicazione del richiamato principio;
- con specifico riferimento alla valutazione degli elementi denominativi comunque condotta dal giudice di merito, si osserva che la ricorrente muove dall'erroneo assunto che questi abbia negato la tutelabilità, quale marchio, dei segni alfanumerici, laddove, invece, la pronuncia è motivata con la non immediata intellegibilità delle lettere «RA», in relazione al loro profilo stilizzato collocato all'interno della figura geometrica romboidale;
- quanto, poi, alla sottovalutazione del profilo fonetico e concettuale, si rammenta che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni, anche in relazione al profilo della affinità dei prodotti commercializzati o dei servizi offerti, è incensurabile in cassazione se, come nel caso in esame, sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764; Cass. 13 marzo 2017, n. 6382; Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405);
- pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
- nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9 gennaio 2023.

Depositato in cancelleria il 31 gennaio 2023

©2023 - Sprint Soluzioni Editoriali s.r.l. - P.I. 15078421003 - Riproduzione Riservata